

STATUTO

GLI SPINONI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC STRADA DEGLI
SPINONI 1

Numero REA: PC - 153925

Codice fiscale: 01340460334

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO 15.12.2004 REP. 95.930/16.776

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Art. 1 - Denominazione -

È costituita, ai sensi della Legge 08.11.1991, n. 381, art. 1, comma 1, lettera b), la
Cooperativa sociale denominata GLI SPINONI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A R.L..

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle
leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme
sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 – Sede -

La Cooperativa ha sede nel Comune di PIACENZA all'indirizzo risultante
dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.
111 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune con sem-
plice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni con-
seguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il
trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia
che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione
dell'organo Organo Amministrativo.

Art. 3 – Durata -

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con
delibera dell'Assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissen-

zienti.

Art. 4 –Scopo Mutualistico – Oggetto

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite la Confcooperative Piacenza.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci e operare anche con terzi.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, le seguenti attività:

impresa agricola ex art. 2135 codice civile, in particolare: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette al-

	la cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo	
	stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fon-	
	do, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connes-	
	se le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commer-	
	cializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalen-	
	temente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,	
	nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione	
	prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'atti-	
	vità agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e	
	del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite	
	dalla legge.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi so-	
	pra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenute neces-	
	sarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti al medesimo, beneficiando delle provvidenze messe	
	a disposizione dalle leggi vigenti; il tutto comunque nel rispetto delle norme con-	
	tenute nel D.L. 95/1974 convertito nella Legge 216/1974 e modificato con l'arti-	
	colo 12 della Legge 23.03.1983 n° 77, nella Legge 02.01.1991 n° 1, nonché nella	
	Legge n° 197 del 05.07.1991.	
	La Cooperativa potrà effettuare a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro e-	
	scusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il	
	prestito si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno	
	3	

	restituite al socio ovvero ai suoi eredi.	
	La raccolta dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'ogget-	
	to sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica.	
	La Cooperativa rilascerà ad ogni depositante un documento rappresentativo del	
	deposito.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci verranno discipli-	
	nate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti	
	criteri:	
	- determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fer-	
	mi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del manteni-	
	mento per la Cooperativa dei requisiti mutualistici;	
	- determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei	
	depositi;	
	- determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme	
	in caso di estinzione del rapporto.	
	I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi	
	stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la Cooperativa dei re-	
	quisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovrà, altresì, co-	
	munque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare	
	delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481	
	e relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono	
	fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà, per deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre	
	4	

	imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in	
	forma non cooperativa e partecipare alla loro attività, concedendo, all'occorren-	
	za, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;	
	b) integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche promuovendo ed aderen-	
	do a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo,	
	prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro svilup-	
	po;	
	c) aderire ad altri Enti od organismi economici, morali, culturali, assi-	
	stenziali;	
	d) contrarre mutui, aperture di credito in c/c, e per sconto effetti, antici-	
	pazioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società	
	finanziarie;	
	e) richiedere ed utilizzare le provvidenze messe a disposizione dalla	
	CE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti ed	
	i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o	
	da privati;	
	f) partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a rafforzare,	
	con l'esempio nei rapporti tra i soci e in quelli fra gli stessi e gli altri lavoratori, i	
	principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà;	
	g) partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessa-	
	rie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;	
	h) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in co-	
	modato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale,	
	impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in	
	5	

comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi, i beni descritti in questo comma;

i) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e private;

l) assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;

m) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

n) aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio;

o) ricevere lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni.

TITOLO II

SOCI COOPERATORI

Art. 5 – Soci -

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, a norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma

o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla apparte-

nenza a ciascuna delle categorie sottoindicate. Le diverse modalità di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale da parte dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 - Categorie -

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività spontaneamente, gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

I soci dovranno possedere i requisiti necessari per l'appartenenza alle varie categorie, sia per quanto concerne le attitudini professionali e fisiche, sia per quanto concerne le situazioni di "svantaggio".

Art. 7 – Categoria speciale -

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati

	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del prece-	
	dente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, solo soci lavoratori, comun-	
	que in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che intendano	
	completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella Cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei	
	limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa de-	
	cisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422,	
	2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e del presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale ri-	
	sarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:	
	9	

a)	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
b)	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
c)	il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inedeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del periodo di formazione / inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	TITOLO III	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 8 – Soci sovventori –	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.	
	10	

	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero di 20	
	(venti).	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrati-	
	vo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	
	previste dal presente Statuto.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Ammini-	
	strativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privile-	
	gi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può es-	
	sere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribu-	
	zione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	11	

	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto	
	di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente	
	articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compati-	
	bili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	12	

Art. 9 – Ammissione a socio -

Chi intende diventare socio deve presentare domanda sottoscritta all'Organo Amministrativo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere mai inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e agli eventuali regolamenti interni.
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 32 e seguenti del presente statuto.

Nel caso di persona giuridica, la domanda dovrà inoltre indicare:

- a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci, dati sociali e nominativo della persona delegata a rappresentarla nell'Assemblea della Cooperativa;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- c) estratto dalla delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- d) ogni altro documento che l'Organo Amministrativo della Cooperativa ritenga utile alla valutazione della domanda di adesione ed abbia richiesto;

e)	dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e agli eventuali regolamenti interni.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.	
	Art. 10 – <u>Obblighi</u> -	
	I soci sono obbligati:	
a)	al versamento, nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea	
	14	

	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dall'Organo Amministrativo e le disposizioni di eventuali regolamenti previsti dal presente Statuto;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal l'Organo Amministrativo.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 – <u>Recesso</u> -	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per morte, se il socio è una persona fisica; per scioglimento, liquidazione, fallimento, recesso o esclusione quando si tratta di persona giuridica.	
	La perdita della qualità di socio comporta automaticamente anche la cessazione del rapporto mutualistico in essere tra socio e Cooperativa.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	15	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il recesso è consen-	
	to al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, sia per motivi soggettivi che oggettivi od abbia perduto i requi-	
	siti per l'ammissione.	
	Tale diritto spetta al socio cooperatore che cessi in via definitiva il rapporto di la-	
	voro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di	
	questo Statuto e della legge, legittimano il recesso, come pure decidere sulle	
	domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svol-	
	gimento dell'attività sociale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso con-	
	trario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrati-	
	vo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 12 – <u>Cause di esclusione</u> -	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo Amministrativo essere e-	
	scluso il socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali; oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come pre-	
	visto dal presente Statuto per tutte le categorie di soci;	
	16	

b)	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che in-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
c)	nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di in-	
	terruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel	
	regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
d)	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
e)	che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con ter-	
	mine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
f)	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qual-	
	siasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale ai sensi degli artt. 32 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risol-	
	uzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo Amministrativo.	
	17	

Art. 13 – Comunicazione -

Le deliberazioni prese dall’Organo Amministrativo devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale; il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 14 – Liquidazione -

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati. –

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 12, lettere b), c), e f), dovranno prov-

	vedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-	
	terminata nel regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	
	clusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 16 – <u>Elementi costitutivi</u> -	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quo-	
	te ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e	
	19	

	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme ver-	
	sate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista	
	per legge.	
	Le riserve di cui alle lettere b) e d) sono sempre indivisibili; la riserva di cui alla	
	lettera c) potrà essere restituita al socio così come previsto dal precedente artico-	
	lo 14; le riserve di cui alla lettera e) potranno essere divisibili e/o indivisibili a	
	seconda della legge e/o della deliberazione che ha determinato la loro costituzio-	
	ne.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Nei limiti previsti dall'art. 2545 quinquies c.c., e previa delibera favorevole	
	dell'Assemblea ordinaria dei soci, potranno essere assegnate ai soci diversi dai	
	soci cooperatori eventuali riserve divisibili appositamente costituite ed identifica-	
	te come tali in sede di loro costituzione.	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad	
	altro vincolo, né essere cedute a terzi, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la	
	Cooperativa se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comu-	
	nicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con ri-	
	ferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9; controfir-	
	20	

mate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Ai sensi dell'art. 2529 c.c., su parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci, l'Organo Amministrativo può, sotto condizioni di legge, disporre l'acquisto o il rimborso di proprie quote.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 17 – Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla relazione sull'andamento della gestione sociale, ai sensi della normativa del C.C. e delle Leggi 59/92 e 381/91.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Or-

	gano Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	La relazione sulla gestione, oltre a quanto disposto dall'art. 2428 C.C., deve illu-	
	strare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali sia	
	nei confronti dei soci che di persone non socie e della comunità tutta.	
	La relazione deve anche esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza del-	
	l'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione del risultato an-	
	nuale al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare di competenza dell'eser-	
	cizio.	
	L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere così destinata:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla leg-	
	ge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle con-	
	dizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri stru-	
	menti finanziari dei soci non cooperatori;	
	f) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le de-	
	22	

stinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziari nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 – Ristorni -

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 19 – Organi della Cooperativa -

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;

	c) il Collegio Sindacale.	
	A) ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 20 – <u>Assemblea</u> -	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) discute e approva il bilancio di esercizio;	
	2) nomina l'Organo Amministrativo, previa determinazione del loro numero, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;	
	3) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;	
	4) determina il compenso da corrispondere ai sindaci ed eventualmente l'Organo Amministrativo;	
	5) delibera sull'emanazione di regolamenti interni e sugli altri argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo, nonché sulla eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci e altresì impartisce direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1);	
	6) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	9) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	24	

	11)	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla
		legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo
		sottopone alla sua approvazione.
		L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicato all'art. 17.
		L'Organo Amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà u-
		tile alla gestione sociale. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla
		sede sociale purché in Italia. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo
		quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei
		voti di cui dispongono tutti i soci nonché dal Collegio Sindacale.
		In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-
		que non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
		Art. 21 – <u>Assemblea straordinaria</u> -
		L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello
		statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Coo-
		perativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
		Art. 22 – <u>Convocazione</u> -
		La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Ammini-
		strativo, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad
		assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (esempio fax o e-mail), inviata 10
		giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede
		sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e dell'eventuale se-
		conda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della
		prima.
		In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa
		validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e
		25

tutti gli Amministratori e Sindaci, se eletti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 23 – Validità -

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 24 – Voto -

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei soci e non siano in mora con il versamento delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto all'articolo 8.

In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci, che non siano Amministratori, Sindaci della Società, mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche

dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-
laborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 – Presidenza dell'Assemblea -

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore
Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vi-
ce presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assem-
blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea su proposta del
Presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche una perso-
na non socia.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Le elezioni delle
cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire
per acclamazione.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segre-
tario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

B) Organo Amministrativo

Art. 26 – Organo Amministrativo -

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assem-
blea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un
Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministra-
zione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a set-
te, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammi-
nistrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci

	cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La durata in carica dell'Amministratore Unico sarà stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice presidente.	
	Gli Amministratori sono sempre rieleggibili.	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se eletto, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.	
	A favore degli Amministratori che percepiscano emolumenti diversi dei gettoni di presenza, l'Assemblea dei soci può deliberare la corresponsione di un trattamento di fine mandato.	
	Art. 27 – <u>Convocazione</u> -	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi o da recapitarsi non meno di cinque giorni prima della adunanza e, nei casi di urgenza a mezzo telegramma in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	28	

Art. 28 – Competenze e poteri -

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e che non siano stati riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio può nominare il direttore e dei comitati tecnici o commissioni, anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri tanto singolarmente, quanto componenti una Giunta esecutiva, o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Art. 29 – Rappresentanza -

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente ed al Vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, i quali perciò possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono perciò con la sola firma rilasciare pure liberatorie quietanze ad enti pubblici. Possono pure rilasciare procure anche per ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione o altri organi giurisdizionali ed amministrativi superiori, aprire eventuali conti correnti e fidi con istituti di credito e conti correnti con uffici postali.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di

Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 30 – Integrazione -

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

C) Collegio Sindacale

Art. 31 – Organo di controllo –

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integral-	
	mente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	sterio della Giustizia.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 32 – <u>Clausola arbitrale</u> –	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative	
	alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno	
	essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamen-	
	to della Camera di conciliazione della Camera di Commercio nella cui circoscri-	
	zione ricade la sede, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. D.Lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente	
	clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le	
	Parti concordino per iscritto, sono devolute alla cognizione arbitri rituali secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al succes-	
	sivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mi-	
	nistero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbia-	
	no ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qua-	
	lità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	31	

confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 33 - Arbitri e procedimento -

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel ca-

so di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 34 - Esecuzione della decisione -

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 – Scioglimento -

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui
all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 36 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione -

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra
i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio re-
siduo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere
di fatto osservati.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 – Rinvio -

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni legisla-
tive sulle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal
Titolo VI del Codice Civile contenente “Disciplina delle società cooperati- ve”, a
norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le
norme delle Società a responsabilità limitata.

FIRMATO ALL'ORIGINALE: CRISTINA CAVIGLIONI - AMEDEO FANTI-
GROSSI NOTAIO

**ESENTE DA BOLLO: RISOLUZ. MINIST. (MIN. FIN.) N.
10/713/93 DEL 19.11.1993.**

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO, registrato presso l'Agen-
zia delle Entrate di Piacenza in data 21 DICEMBRE 2004, confor-
me all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del-**